

Fermo, data di protocollo

Al Sig. Sindaco del Comune di FERMO

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia

Al Sig. Commissario Prefettizio di Monte San Pietrangeli

OGGETTO: Referendum popolare previsto dall'articolo 75 della Costituzione indetto per il giorno di domenica 17 aprile 2016 Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale; circolare Ministero Interno n. 15/2016.

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO - arrivo - Prot. 8214/PROT del 01/04/2016 - titolo XII - classe 04

Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune d' iscrizione elettorale o di altro comune, (previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e purché gli stessi siano elettori rispetto a ciascun tipo di consultazione).

Ciò premesso, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione della consultazione di cui all'oggetto, l'esercizio del diritto di voto da parte delle categorie di elettori di seguito evidenziate, con preghiera di curarne l'esecuzione.

7-1



SOMMARIO

- a) Componenti del seggio, rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi.
- b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- c) Naviganti (marittimi e aviatori).
- d) Degenti in ospedali e case di cura.
- e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
- f) Detenuti.
- g) Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.
- a) <u>Componenti del seggio, rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi (art. 48 del d. P.R. 30 marzo 1957, n. 361).</u>

Il presidente, nominato, ove possibile fra i residenti del comune in cui è ubicato l' ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita le proprie funzioni, anche se sia iscritto in altra sezione del proprio comune o di altro comune.

Gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune ove è ubicato il seggio stesso, votano nella sezione presso la quale esercitano le proprie funzioni, anche se iscritti come elettori in altra sezione del proprio comune.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori di un qualunque comune della Repubblica.

Gli ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione ove esercitano le loro funzioni, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune o di qualsiasi comune della Repubblica.

b) <u>Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 1490 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)</u>

I militari delle forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono



esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Al riguardo per i comuni più popolosi sarà valutata, caso per caso, da questa Prefettura – U.T.G., l'eventuale necessità di misure organizzative dirette a facilitare l'accesso alle urne del personale di cui trattasi.

c) Naviganti (marittimi e aviatori) (art. 50 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano.

Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non
 oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne informa con il mezzo più
 rapido (p.e.c., telegramma o con altro mezzo equivalente), il comune nelle cui liste
 elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà
 esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto
 certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o
 dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco"
 prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.
- d) <u>Degenti in ospedali e case di cura (art. 51, 52 e 53 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 9 del L. 23 aprile 1976, n. 136)</u>

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di un qualunque comune del territorio nazionale



Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertata la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni
 elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative
 annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la
 votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura.
- La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

Le SS.LL. in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:

- 1) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 2) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 postiletto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.



Le funzioni del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del referendum, se designati - sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori che risultano votanti nel relativo elenco.

Si segnala l'opportunità di compiere una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto come pure sarà necessario che si raggiungano preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

e) <u>Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità</u> (art. 51 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Come evidenziato anche in occasione di precedenti tornate elettorali, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi dell' articolo summenzionato, nell'ambito del comune interessato, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private purché i soggetti ricoverati siano elettori di un qualsiasi comune del territorio nazionale.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957.

Si rivela opportuno che Codeste Amministrazioni comunali e i direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate concordino con i presidenti di seggio l'orariò di raccolta del voto.

Si rammenta ulteriormente che ciascun ufficio elettorale di sezione dovrà essere dotato di un bollo di sezione aggiuntivo per ogni seggio speciale o per ogni ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante) istituito, anche ai fini della raccolta del voto domiciliare, nell'ambito della sezione medesima.

f) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché elettori di un qualsiasi comune del territorio nazionale.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al punto 2) della lettera d).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1) l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far



pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore:

- 2) il Sindaco di Fermo, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvederanno ai seguenti adempimenti:
 - includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
 - rimettere, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri
 comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata
 rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra
 struttura penitenziaria;
- 3) il Sindaco di Fermo in cui ha sede il luogo di detenzione, compilerà un elenco, distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Il giorno precedente quello della votazione quest'ultimo elenco, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, che provvederà, a sua volta, a consegnarlo al presidente del seggio speciale.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi della precitata normativa.

g)Ammessi al voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46),

Si richiamano anzitutto le indicazioni già fornite concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

Si evidenzia, altresì, che i Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, per la parte attinente alla fase di votazione affidata al seggio volante, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano attestazione di ciò a ciascun richiedente. Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, le SS.LL., entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi entro domenica 10 aprile 2016,



dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale;
- vota a domicilio nell' ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Le SS. LL. dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

h) <u>Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale</u>

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura delle SS.LL., saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai



presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie

Tanto si segnala alle SS.LL. per i relativi adempimenti e anche al fine di fornire adeguate informazioni ai presidenti delle sezioni nelle cui circoscrizioni esistono seggi speciali o seggi "volanti".

Il Dirigente l' U.E.P. \ Vice Prefetto

Ignieri

Ufficio procedente AREA II: Rapporti con Enti Locali e Consultazione Elettofali Ufficio Elettorale Provinciale:

E-MAIL <u>elettorale.pref_fermo@interno.it</u>; PEC: <u>elettorale.preffm@pec.interno.it</u>